

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 125

46^o anno

21 maggio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 870/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

* Regolamento (CE) n. 871/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali (1) 3

* Regolamento (CE) n. 872/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CE) n. 1371/95, (CE) n. 1372/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 nei settori delle uova e del pollame 5

Regolamento (CE) n. 873/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'alle-gato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/367/CE:

* Decisione della Commissione, del 15 maggio 2003, che stabilisce il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board 9

2003/368/CE:

* Decisione della Commissione, del 20 maggio 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati (1) [notificata con il numero C(2003) 1605] 12

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

Rettifiche

- | | |
|--|----|
| * Rettifica della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002) | 14 |
|--|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 870/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	110,0
	096	100,5
	999	105,3
0707 00 05	052	111,3
	999	111,3
0709 90 70	052	88,4
	999	88,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	83,4
	204	40,5
	220	40,9
	388	62,8
	400	40,2
	600	55,2
	624	56,8
	999	54,3
	382	66,5
0805 50 10	388	67,4
	400	53,4
	528	57,3
	999	61,2
	204	46,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,1
	400	113,6
	404	78,2
	508	79,9
	512	78,2
	524	67,5
	528	68,6
	720	106,2
	804	91,9
	999	81,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 871/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (⁽¹⁾), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (⁽²⁾), in particolare gli articoli 3, e 9d,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nuovi additivi possano essere autorizzati a seguito di una domanda presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva in questione.
- (2) Una richiesta di autorizzazione è stata presentata per l'additivo «ossido manganoso manganico», quale fonte di manganese, che appartiene al gruppo di microelementi cui si fa riferimento nella parte II dell'allegato C alla direttiva 70/524/CEE.
- (3) Il Comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN), il 6 febbraio 2002, ha emesso un parere sull'uso di questo additivo nell'alimentazione animale, secondo il quale si conclude che l'ossido manganoso manganico non presenta problemi per la salute animale, umana o per l'ambiente.

(4) Dalla valutazione della richiesta di autorizzazione presentata per l'ossido manganoso manganico risulta che l'additivo in questione, di cui all'articolo 2 (aaaa), è conforme ai requisiti indicati all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE, secondo le condizioni che figurano nell'allegato. Pertanto l'additivo può essere autorizzato per un periodo di tempo illimitato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si autorizza l'uso dell'ossido manganoso manganico, appartenente al gruppo dei microelementi, in qualità di additivo degli alimenti per animali, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(¹) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(²) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Micro elementi

n. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica	Contenuto massimo dell'elemento espresso in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Periodo di autorizzazione
E5	Manganese-Mn	Ossido manganoso manganeseico	MnO Mn ₂ O ₃	150 (totale)		

**REGOLAMENTO (CE) N. 872/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

**recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CE) n. 1371/95, (CE) n. 1372/95, (CE) n. 800/
1999 e (CE) n. 1291/2000 nei settori delle uova e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al manifestarsi di focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi, sono state adottate misure di protezione sulla base della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva del completamento del mercato interno (⁴), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵), e sulla base della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (⁶). La Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi (⁷), modificata dalla decisione 2003/156/CE (⁸).
- (2) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (⁹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/2003 della Commissione (¹⁰), stabilisce le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (¹¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(²) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

(³) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(⁴) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(⁵) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(⁶) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(⁷) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

(⁸) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.

(⁹) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(¹⁰) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

(¹¹) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (¹²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (¹³), stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(5) Il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione (¹⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 (¹⁵), e il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (¹⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (¹⁷), stabiliscono modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione rispettivamente nei settori delle uova e del pollame.

(6) In seguito al manifestarsi di casi di influenza aviaria, le autorità di alcuni paesi terzi hanno adottato misure sanitarie riguardo alle esportazioni di uova e prodotti a base di pollame provenienti dai Paesi Bassi e da altri Stati membri. Tali misure hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori. La situazione così creatasi ha gravemente inciso sulle possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CE) n. 1371/95, (CE) n. 1372/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

(7) È pertanto necessario limitare tali conseguenze negative adottando misure speciali, in particolare l'annullamento dei titoli di esportazione rilasciati e la proroga di taluni termini fissati dai regolamenti (CE) n. 1371/95, (CE) n. 1372/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 per determinate operazioni di esportazione che non hanno potuto essere concluse in ragione delle misure sanitarie adottate. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già espletato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare dello stesso effetto della proroga della durata di validità dei titoli prolungando il termine per il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 800/1999.

(8) Le misure speciali previste dal presente regolamento devono essere applicate esclusivamente agli operatori che possono dimostrare, sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (¹⁸), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (¹⁹), di non essere stati in grado di effettuare le operazioni di esportazione nei termini previsti a causa delle misure sanitarie adottate per combattere l'influenza aviaria.

(¹²) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(¹³) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

(¹⁴) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

(¹⁵) GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11.

(¹⁶) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

(¹⁷) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

(¹⁸) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(¹⁹) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4.

- (9) Tenuto conto della rapidità con cui si evolve la situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75.

2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore comprova alle autorità competenti degli Stati membri interessati che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di influenza avaria nella Comunità.

Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 e domandati entro il 28 febbraio 2003, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 28 febbraio 2003, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

2. Su richiesta del titolare, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95 e domandati entro il 28 febbraio 2003 è esteso di:

- quattro mesi per le licenze che scadono nel marzo 2003,
- tre mesi per le licenze che scadono nell'aprile 2003,
- due mesi per le licenze che scadono nel maggio 2003,
- un mese per le licenze che scadono nel giugno 2003.

Articolo 3

1. Su richiesta dell'esportatore, il termine di 60 giorni entro il quale i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 150 giorni per i prodotti:

- per i quali le formalità doganali sono state espletate entro il 28 febbraio 2003, oppure

— che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 entro il 28 febbraio 2003.

2. Su richiesta dell'esportatore, e a condizione che egli rimborsi la restituzione eventualmente anticipata, le varie cauzioni inerenti alle operazioni sono svincolate in relazione ai prodotti:

— per i quali le formalità di esportazione sono state espletate ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità entro il 28 febbraio 2003, oppure

— che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 entro il 28 febbraio 2003.

3. Quando i prodotti che entro il 28 febbraio 2003 hanno lasciato il territorio doganale comunitario e per i quali le formalità doganali sono state espletate entro la stessa data vengono reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità, l'esportatore rimborsa le restituzioni anticipate e, su sua richiesta, le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate.

4. Su richiesta dell'esportatore, i prodotti che entro il 28 febbraio 2003 hanno lasciato il territorio doganale comunitario e per i quali le formalità doganali sono state espletate entro la stessa data possono essere reintrodotti per essere posti in zona franca, in deposito franco o in regime di deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale, senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

Articolo 4

1. Le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 28 febbraio 2003:

- l'articolo 18, paragrafo 3, lettera a),
- la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino,
- la maggiorazione del 10 % di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
- la maggiorazione del 15 % di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma.

2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

Articolo 5

Per ciascuna delle situazioni previste agli articoli 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione il giovedì le quantità di prodotti interessati per la settimana precedente, indicando la data di rilascio dei titoli.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 873/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° giugno 2003 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

(2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° giugno 2003 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° giugno 2003 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,903.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 106 del 29.4.2003, pag. 12.

II

(*Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2003

che stabilisce il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board

(2003/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2422/2001, con la decisione 2003/168/CE della Commissione (²) è stato istituito l'European Community Energy Star Board («ECESB»).
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, occorre stabilire il regolamento interno dell'ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'ECESB,

DECIDE:

Articolo unico

È stabilito il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board, quale figura nell'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

(¹) GUL 332 del 15.12.2001, pag. 1.
(²) GUL 67 del 12.3.2003, pag. 22.

ALLEGATO**REGOLAMENTO INTERNO DELL'EUROPEAN COMMUNITY ENERGY STAR BOARD****Articolo 1****Convocazione**

1. L'ECESB è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri dell'ECESB.
2. Il presidente, con l'assistenza del segretariato è responsabile della preparazione e diffusione degli inviti, degli ordini del giorno e dei documenti di supporto, nonché della redazione e della diffusione dei relativi verbali e dell'elaborazione dell'elenco dei presenti.
3. In generale, la rappresentanza di ciascun membro dell'ECESB alle riunioni è limitata a tre persone.

Articolo 2**Ordine del giorno**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e lo sottopone all'ECESB.
2. L'ordine del giorno distingue tra:
 - a) questioni sulle quali l'ECESB deve esprimersi,
 - b) le altre questioni sottoposte all'esame dell'ECESB, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di un membro dell'ECESB.

Articolo 3**Trasmissione ai membri dell'ECESB**

1. Il presidente trasmette ai membri dell'ECESB la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al più tardi 14 giorni prima della data stabilita per la riunione.
2. Su richiesta di un membro dell'ECESB o di propria iniziativa, il presidente può, in casi urgenti, abbreviare il termine di invio previsto dal primo comma fino a cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 4**Pareri dell'ECESB**

Nella formazione dei suoi pareri l'ECESB deve mirare a ottenere un elevato numero di consensi.

- 1) Il presidente può assumere i pareri dei membri dell'ECESB come previsto dal regolamento (CE) n. 2422/2001. I pareri dei membri dell'ECESB sono espressi dai membri presenti o rappresentati.
- 2) Su richiesta di un membro non si procede all'emissione del parere quando i documenti relativi a un punto dell'ordine del giorno non sono stati inviati entro i termini previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5**Rappresentanza e quorum**

1. Ciascuna delegazione di uno Stato membro è considerata come un membro dell'ECESB ed è composta come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/168/CE. Con l'autorizzazione del presidente le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti a spese dello Stato membro interessato.

Se necessario, la delegazione di uno Stato membro può rappresentare un solo altro Stato membro. Il presidente ne è informato per iscritto dalla Rappresentanza permanente dello Stato membro che si fa rappresentare.

2. Ciascuna delle parti interessate di cui alla parte B dell'allegato alla decisione 2003/168/CE (produttori, dettaglianti, gruppi ambientalisti, associazioni dei consumatori) è considerata membro dell'ECESB.

Una parte interessata può rappresentare al massimo un'altra parte interessata; quest'ultima è tenuta ad informarne il presidente per iscritto.

3. Per le deliberazioni dell'ECESB non è richiesto un quorum.

Articolo 6**Gruppi di lavoro**

1. L'ECESB può istituire gruppi di lavoro per periodi limitati, per l'esame di questioni particolari. Essi sono presieduti da un rappresentante della Commissione.
2. I gruppi sono incaricati di riferire all'ECESB. A tal fine possono designare un relatore.

Articolo 7**Ammisione di terzi**

Il presidente può decidere di invitare alcuni esperti o rappresentanti di organizzazioni su richiesta di un membro o di propria iniziativa.

Articolo 8**Procedura scritta**

I pareri dell'ECESB possono essere assunti con procedura scritta. A tal fine, il presidente trasmette ai membri dell'ECESB i documenti sui quali è richiesto il parere del Comitato come prescritto dall'articolo 12, paragrafo 2. Il termine fissato per la risposta non dev'essere inferiore ai 14 giorni di calendario.

Articolo 9**Segreteria**

Alla segreteria dell'ECESB ed eventualmente dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 6 provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 10**Verbale delle riunioni**

1. Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto un verbale di ogni riunione contenente, in particolare i pareri emessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). I verbali vengono trasmessi ai membri del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi.
2. I membri dell'ECESB informano il presidente, per iscritto, di loro eventuali osservazioni. L'ECESB ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta forma oggetto di discussione nell'ambito dell'ECESB. Qualora il disaccordo persista la modifica viene allegata al verbale.

Articolo 11**Elenco delle presenze**

Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco di presenze che specifica le autorità o organizzazioni cui appartengono le persone designate dagli Stati membri per rappresentarli.

Articolo 12**Corrispondenza**

1. La corrispondenza relativa all'ECESB viene inviata alla Commissione all'attenzione del presidente dell'ECESB.
2. La corrispondenza destinata alle delegazioni nazionali dell'ECESB è inviata alle persone designate come rappresentanti nazionali; ne è inviata copia alle Rappresentanze permanenti, se possibile per via elettronica.
3. La corrispondenza destinata alle parti interessate dell'ECESB dev'essere inviata alla sede sociale dell'associazione designata a rappresentare la parte o, su richiesta della parte, alla persona designata da quest'ultima a tale scopo.

Articolo 13**Trasparenza**

I principi e le condizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti dell'ECESB sono quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Spetta alla Commissione prendere una decisione sulle richieste di accesso a tali documenti. Qualora la richiesta sia rivolta a uno Stato membro quest'ultimo applica l'articolo 5 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2003**

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2003) 1605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/113/CE⁽³⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 maggio 2003.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al

controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽⁴⁾. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 maggio 2003. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «20 agosto 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 42 del 13 febbraio 2002*)

Alle pagine 5 e 6, l'articolo 5 è modificato come segue:

«Articolo 5

L'allegato I della direttiva 97/27/CE è modificato come segue:

- 1) i punti da 2.1.2.1 a 2.1.2.1.4 sono abrogati;
- 2) sono inseriti i seguenti punti:

«2.1.2.1. per “autobus di linea o granturismo” si intende un veicolo definito al punto 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;

2.1.2.2. per “classe” di autobus di linea o granturismo si intende un veicolo di una classe definita ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;

2.1.2.3. per “autosnodato” si intende un veicolo definito al punto 2.1.3 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE;

2.1.2.4. per “autobus di linea o granturismo a due piani” si intende un veicolo definito al punto 2.1.6 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.»;

- 3) l'ex paragrafo 2.1.2.2 è rinumerato 2.1.2.5.».